



COMUNICATO UFFICIALE N.7

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Dott. Marco Rossini, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha omologato

LE GARE PLAY OFF SCUDETTO A1 MASCHILE DEL 21-4-2014

e adottato i seguenti provvedimenti:

A) A CARICO TESSERATI

DIFFIDATI

ATANASIJEVIC ALEKSANDAR (SIR SAFETY PERUGIA)

C) RECLAMI OMOLOGHE

GARA DEL 21/4/2014 COPRA ELIOR PIACENZA – SIR SAFETY PERUGIA

Esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo e rilevata la ritualità il Giudice osserva:

Il reclamo della Soc. Copra Elior Piacenza si fonda sull'errore arbitrale verificatosi nel corso del IV Set allorché veniva richiesta la sostituzione del libero "dichiarato inabile" dal proprio allenatore. Ottenuta l'autorizzazione, il nuovo giocatore veniva però fatto entrare in campo solo dopo lo svolgimento di una azione di gioco e non immediatamente, come era stato richiesto. Ritenendosi danneggiata, per la mancanza del libero nel corso della medesima, la Soc. Copra Elior Piacenza proponeva reclamo.

Il reclamo appare fondato nel "rito" avendo peraltro il direttore di gara confermato i fatti descritti e, quindi implicitamente ammesso la violazione della regola di gioco 19.4.2.2.

Pur tuttavia questo Giudice non può esimersi dal rilevare che l'azione di gioco sopra descritta, si è conclusa a favore della società reclamante. Appare quindi di tutta evidenza che il principio dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 67 Reg. Giur. e che deve porsi alla base del gravame, sia venuto sostanzialmente meno.

Tale principio non è disatteso ma rafforzato dal successivo art. 68 Reg. Giur. il quale stabilisce che possono essere fatti valere tutti i motivi ostativi alla omologa della gara secondo i Regolamenti Fipav e Regole di Gioco.

Nel caso di specie tali motivi non sono stati obiettivamente rinvenuti, perché la fase di gioco contestata, pur sussistendo l'errore arbitrale, si è conclusa favorevolmente per la società reclamante.

La decisione sul reclamo proposto deve quindi formarsi non secondo la logica del suo contenuto bensì attraverso una connotazione diversa del problema. In sostanza il Giudice deve decidere se privilegiare il principio dell'interesse ad agire o dare maggior credito all'errore arbitrale.

Ai fini del proprio convincimento, soccorre il citato art. 67 Reg. Giur. il quale anche recependo un principio generale dell'ordinamento statale, fa proprio il requisito dell'interesse ad agire che deve assistere anche la proposizione del reclamo.

Tale requisito fondante non è stato rinvenuto nel caso di specie, perché come già detto, la Soc. Copra Elicor Piacenza non ha tratto svantaggio alcuno dalla errata decisione arbitrale.

La dotta ed articolata difesa del Sodalizio anche se ricca di riferimenti analogici, deve considerarsi priva di pregio, non avendo centrato la vera essenza del problema giuridico sollevato, ma si è limitata a dimostrare quanto in effetti già evidenziato nel rapporto arbitrale, tanto da rendere ultronee le argomentazioni dedotte.

Per le suesposte considerazioni e dovendosi uniformare all'inderogabile principio dell'interesse ad agire, inesistente nel caso di specie, attesa la favorevole conclusione dell'azione di gioco, il reclamo deve essere respinto.

Per quanto sopra premesso il G.U.F.

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Copra Elicor Piacenza;
- di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo;
- di incamerare la tassa reclamo.

Affisso in Roma il 23 aprile 2014

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to Avv. Massimo Pettinelli**